



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. **58 /2025 - 1 P.U.** promosso da:

PIETRO ANDREOZZI (c.f. NDRPTR04D05E435B) rappresentata e difesa dall'avv. GIORGIO DI
GIORGIO (c.f. DGRGRG68L23E435C)

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII*
depositata in data 29 ottobre 2025 e modificata in data 10 aprile 2026 da **PIETRO ANDREOZZI**
nato a Lanciano (Ch) il 5 aprile 2004 (cod.fisc. NDRPTR04D05E435B) ;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali
del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI ;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. ANDREA COLANTONIO ,
contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista
dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di
sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma
1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o
abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo
stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o
frode;

rilevato che, con decreto del 14 giugno 2026 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e
del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del
Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del
professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro



il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 29 luglio 2026, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati ed ha provveduto ad aggiornare la esposizione debitoria complessiva come segue:



ADER (comprende tasse auto Abruzzo anno 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023)	17.742,66	Come da elenco cartelle/avvisi rilasciato al debitore il 4.02.2025 sommate alle tasse auto Abruzzo annualità 2019 e 2023.	17.259,95 Privilegiato art. 2752 di cui € 1.802, 22 per interessi ulteriori maturati dopo la notifica della cartelle ed € 1.611.93 per oneri di riscossione, 482,72 Chirografo
INPS per contributi alla Gestione commercianti e Gestione aziende	2.274,00	Come comunicato da INPS il 16.07.2026 di cui 1.722,00 per sorte	1.998,00 Privilegiato art. 2753 e 276,00 Chirografo
REGIONE ABRUZZO per tasse automobilistiche annualità 2024, 2025 e 2026	590,57	Come comunicato da Regione Abruzzo il 21.07.2026	Privilegiato art. 2752
SOGET per TARI	1.868,07	Come comunicato da SOGET in data 16.07.2026	1.276,32 Privilegiato art. 2752 e 591,75 Chirografo
INTESA SAN PAOLO	23.305,00	Come comunicato dalla Banca d'Italia (CR) in data 27.06.2025	Chirografo
ESA Energia Spa	1.853,84	Come comunicato dal creditore il 24.06.2024	Chirografo
Kruk Investimenti S.R.L. (in sostituzione di FINDOMESTIC BANCA SPA)	346,96	Come comunicato dal creditore in data 4.07.2024	Chirografo
COMPASS BANCA SPA	551,60	Come riferito dal creditore in data 12.06.2025	Chirografo
ICA per TARI	700,00	Come comunicato dal creditore in data 9.06.2025	Privilegiato art. 2752
Totale	49.232,70		
Di cui chirografo	27.407,87		

Di cui privilegiato	21.824,84
---------------------	-----------

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 49.232,70 cui si aggiungono compensi per OCC pari a Euro 4.219,83 (preventivo OCC accettato dal debitore istante).

che il piano proposto prevede:



- pagamento integrale spese in prededuzione per Euro 4.219,83;
- pagamento al 90% del credito privilegiato per Euro 9.821,18 (complessivi Euro 10.912,42);
- pagamento al 7,5% del credito chirografario per Euro 1.027,99 (complessivi Euro 13.703,94).

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare l'intero con pagamento della complessiva somma di € 13.703,94 in unica soluzione, entro 30 giorni dal definitivo accoglimento del Piano di ristrutturazione

Con conseguente tacitazione della sua quota di $\frac{1}{2}$ del 90 % del credito privilegiato (per sorte, interessi, interessi di mora e oneri di riscossione) come indicato, calcolato e descritto dall'Organismo di Composizione della Crisi, nella detta quota di $\frac{1}{2}$, in complessivi € 10.912,42 ed esauditi nella predetta misura del 90% con € 9.821,18;

con tacitazione della sua quota di $\frac{1}{2}$ del 7,5 % del credito chirografario (per sorte, interessi, interessi di mora) come indicato, calcolato e descritto dall'Organismo di Composizione della Crisi, nella detta quota di $\frac{1}{2}$, in complessivi € 13.703,94 ed esauditi nella predetta misura del 7,5% con € 1.027,99;

con tacitazione dell'intero delle spese di procedura in prededuzione costituite dal compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi nella misura di € 4.219,83.

Rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 4.219,83 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili *"i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento"*);
- 2) il pagamento nella percentuale del 90% dei creditori privilegiati;
- 3) il pagamento nella misura del 7,5% dei crediti chirografari.

Il tutto entro 30 giorni dalla definitività del presente provvedimento

Ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;



OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data da PIETRO ANDREOZZI (CF: NDRPTR04D05E435B) nato a Lanciano (Ch) il 5 aprile 2004

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. ANDREA COLANTONIO , vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a PIETRO ANDREOZZI la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;



DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. ANDREA COLANTONIO .

Lanciano, li 05/08/2026

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

